



Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 3

³ Non sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a. la gestione personale dei diritti esclusivi di diffusione di opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi da parte dell'autore o dei suoi eredi;
- b. la gestione personale dei diritti esclusivi d'esecuzione delle opere musicali non teatrali da parte dell'autore, se:
 - 1. l'autore partecipa all'esecuzione in veste di interprete e
 - 2. l'autore delle opere eseguite è l'unico titolare dei diritti d'esecuzione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2026 ...

² FF 2026 ...

³ RS 231.1